

CONTRATTO
Con la presente scrittura privata tra

San Servolo srl società in house della Città metropolitana di Venezia, con sede in Venezia, Isola di San Servolo n. 1, P.IVA 03544490273, rappresentata dal Direttore Generale, sig. Fulvio Landillo, di seguito denominata **Committente**

e

Venice Galà Service con sede in Via Eugenio Gatto n. 15 Lido di Venezia, P. IVA 04266920273, rappresentata dal legale rappresentante sig. Marco Favaro, di seguito denominato **Esecutore**

Premesso

- a) che la Società San Servolo srl è una società in house della Città metropolitana di Venezia;
- b) che alla Società San Servolo srl è affidato il compito da parte della Città metropolitana di Venezia di valorizzare l'isola di San Servolo in Venezia, il Museo del Manicomio di San Servolo, il Museo provinciale di Torcello e Villa Widmann Rezzonico Foscari a Mira (VE) di proprietà della Città metropolitana di Venezia;
- c) che, ai fini della corretta interpretazione del presente Contratto, si intendono: a) per "Committente" la Società San Servolo srl quale stazione appaltante che procede all'aggiudicazione della fornitura del servizio oggetto del presente Contratto; b) per appalto, il Contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra il Committente e un operatore economico (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto la prestazione del servizio oggetto del presente Contratto; c) per "Esecutore", l'operatore economico prescelto dal Committente, cui la stessa affida l'esecuzione dell'appalto secondo le modalità definite nel presente Contratto, integrate con le offerte formulate in sede di gara; d) per Contratto, l'atto negoziale con cui sono formalizzati i rapporti tra il Committente e l'Esecutore prescelto come appaltatore; e) per "Codice dei contratti pubblici", il D.Lgs. n. 50 del 16 aprile 2016 e s.m.i. recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; f) per Capitolato le specifiche contenute nella lettera di richiesta di offerta di cui al protocollo 86/17 di San Servolo srl che definiscono le prescrizioni tecniche e le caratteristiche del servizio oggetto del presente Contratto e la relativa offerta economica formulata dall'Esecutore in sede di gara, qui date per richiamate e accettate;
- d) che in data 27 febbraio 2017 San Servolo srl ha chiesto tramite PEC a n. 8 operatori del settore di presentare la propria migliore offerta per espletare i servizi tecnici in sala congressuale;
- e) che l'offerta di Venice Galà Service inoltrata a San Servolo srl tramite PEC nelle modalità e nei tempi previsti è risultata essere quella più economica;
- f) che il Responsabile del procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il Direttore Generale della Società San Servolo srl, sig. Fulvio Landillo;

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Premesse.

1. Le premesse fanno parte integrante del presente Contratto.

Articolo 2. Oggetto del servizio.

1. Il Committente affida all'Esecutore i servizi tecnici in sala congressuale con numero CIG =Z021DEDD87=.
2. Tali servizi si svolgeranno secondo le modalità esecutive previste e descritte nella richiesta di preventivo di cui in premessa.
3. L'Esecutore è tenuto a cooperare attivamente con il Committente nella risoluzione di eventuali problemi tecnico-logistici.

Articolo 3. Corrispettivo.

1. A fronte dei servizi svolti l'Esecutore percepirà da San Servolo srl la somma relativa ai vari servizi che di volta in volta saranno chiesti e realizzati dall'Esecutore e da questi fatturati secondo la tabella dell'offerta formulata dallo stesso in sede di gara che rimane agli atti di San Servolo srl.
2. Tale corrispettivo verrà fatturato mensilmente dall'Esecutore che verrà liquidato entro =30= (trenta) giorni dalla data di arrivo della relativa fattura al protocollo generale del Committente
3. Ogni fattura emessa dall'Esecutore sarà saldata sempre previo accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto che la prestazione sia stata effettuata correttamente, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente Contratto e sempre previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità.
4. Ogni pagamento sarà effettuato in ottemperanza a quanto previsto dalla legge del 13 agosto 2010 n. 136 concernente l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; a tal fine l'Esecutore ha l'obbligo di comunicare preventivamente al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati al servizio oggetto del presente Contratto, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui citati conti correnti con relativa fotocopia dei loro documenti di identità in corso di validità.
5. Le fatture dell'Esecutore devono essere sempre redatte in modo chiaro e devono necessariamente contenere tutti gli elementi volti alla comprensione delle modalità di esecuzione del servizio.

Articolo 4. Cessione dei crediti.

1. Le cessioni di crediti derivanti dal corrispettivo del presente Contratto sono efficaci e opponibili al Committente qualora questo non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all'Esecutore cedente e al soggetto cessionario entro quindici (15) giorni dalla notifica della cessione.

Articolo 5. Costi a carico dell'Esecutore.

1. L'Esecutore si farà carico dei costi del personale a qualsiasi titolo impiegato per lo svolgimento del presente Contratto.
2. L'Esecutore si farà carico della fornitura e della manutenzione delle proprie attrezzature impiegate per l'espletamento del servizio oggetto del Contratto.
3. Nel corrispettivo di cui all'art. 3 sono compresi i costi di gestione dell'attività ordinaria, ossia le spese telefoniche, fax ed internet e le spese relative alla sicurezza.
4. Nel corrispettivo di cui all'art. 3 non sono compresi le spese di viaggio, vitto soggiorno e alloggio se non preventivamente autorizzate per iscritto dal Committente.

Articolo 6. Continuità dell'esecuzione del servizio.

L'Esecutore è tenuto ad evitare qualsiasi interruzione del servizio assumendo su di sé i rischi di malattie e infortunio degli addetti ai servizi assegnati dal Committente assicurando in ogni caso la continuità e l'efficienza del servizio stesso.

Articolo 7. Durata del Contratto.

1. La durata del Contratto decorre dal 23 marzo 2017 e scade il 31 luglio 2018.

Articolo 8. Proroga.

1. Il Committente si riserva la facoltà di disporre la proroga del servizio oggetto del presente Contratto per un periodo non superiore a =6= (sei) mesi.
2. L'Esecutore, a seguito della richiesta di cui sopra è obbligato a proseguire i servizi, ai medesimi patti e condizioni, per il periodo indicato dal Committente nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara e nel rispetto delle discipline vigenti e senza che l'Esecutore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
3. La proroga può essere disposta dal Committente mediante comunicazione scritta inviata all'Esecutore con un preavviso di almeno =3= (3) mesi rispetto alla scadenza naturale del Contratto.

Articolo 9. Penali.

1. L'Esecutore dovrà adempiere alle prestazioni specificate nel presente Contratto.
2. Tutte le inosservanze saranno sanzionate con l'applicazione di una penale di euro =100=.
3. Qualora il pagamento delle penali non avvenisse in modo regolare il Committente potrà avvalersi mediante rivalsa sull'importo delle fatture dell'Esecutore.
4. Il Committente si riserva in caso di applicazione di n. =3= (tre) penali di procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.
5. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto all'Esecutore a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC, in cui farà fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione da parte del Committente. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a =5= (cinque) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni; decorso il suddetto termine il Committente, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte dall'Esecutore, applicherà le penali o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune a tutela degli interessi del Committente.
6. La non applicazione delle penali non comporta il riconoscimento di compensi e/o indennizzi all'Esecutore.

Articolo 10. Risoluzione del Contratto.

1. Il Contratto si intende risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, in caso di inadempienza dell'Esecutore nelle seguenti ipotesi:
 - a) ove sia riscontrata quanto previsto nel precedente art. 9, comma 4;
 - b) ove sia riscontrata frode nell'esecuzione del servizio;
 - c) ove sia riscontrata manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio affidato;
 - d) ove sia riscontrata inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
 - e) ove sia accertata la sostituzione dell'Esecutore da parte di un soggetto terzo nella conduzione di tutto o parte del servizio affidato;
 - f) mancata sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro;
 - g) in caso di cessione dell'Azienda, per cessione ramo d'attività oppure nel caso di concordato preventivo di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Esecutore;
 - h) in caso di ritardo nell'avvio dell'esecuzione del servizio.
2. Nei casi su citati il Committente si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sulle fatture dell'Esecutore, fatta salva comunque la richiesta da parte del Committente di risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
3. La decisione in merito la clausola risolutiva dovrà essere invocata con semplice provvedimento amministrativo dal Committente entro 10 (dieci) giorni dalla conoscenza della eventuale inadempienza e comunicata all'Esecutore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 11. Affidamento a terzi.

1. Con l'avvenuta risoluzione del Contratto sorge per il Committente il diritto di affidare a terzi i servizi in danno dell'Esecutore inadempiente.
2. L'affidamento a terzi viene notificato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio dell'Esecutore inadempiente.
3. All'Esecutore sono addebitate le spese sostenute in più dal Committente rispetto a quelle previste dal Contratto risolto e per la durata dell'intero Contratto, con prelievo dal deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole, da eventuali crediti dell'Esecutore.
4. L'esecuzione in danno non esime l'Esecutore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge.

Articolo 12. Subappalto.

1. Il subappalto non è permesso.

Articolo 13. Cessione del Contratto.

1. E' vietato all'Esecutore la cessione anche parziale del presente Contratto.

Articolo 14. Verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto.

1. Contestualmente all'avvio del servizio oggetto del presente Contratto il Committente redigerà il "verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto".
2. Il suddetto verbale è redatto in doppio esemplare e firmato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dall'Esecutore.
3. Qualora l'Esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Esecutore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione.

Articolo 15. Recesso per ritardo.

1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'Esecutore per ritardo nell'avvio del servizio oggetto del presente Contratto attribuibile a fatto o colpa del Committente, l'Esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate.
2. Ove l'istanza di recesso non sia accolta e si proceda tardivamente, l'Esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo.
3. Gli importi dei risarcimenti saranno calcolati come previsto dall'art. 305 del DPR del 5 ottobre 2010 n. 207.

Articolo 16. Sospensione dell'esecuzione del Contratto.

1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
2. E' ammessa la sospensione della prestazione nei casi di forza maggiore, per ragioni di pubblico interesse o necessità o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione a regola d'arte della prestazione.
3. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto con l'intervento dell'Esecutore compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione della prestazione oggetto del Contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.
4. Il verbale di sospensione è firmato dall'Esecutore.
5. Il verbale di ripresa dell'esecuzione del Contratto, da redigere a cura del Direttore dell'Esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, è firmato dall'Esecutore.
6. Nel verbale di ripresa dell'esecuzione del Contratto il Direttore dell'Esecuzione indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del Contratto calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Articolo 17. Divieto di modifiche introdotte dall'Esecutore.

1. Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dall'Esecutore se non disposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dal Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'art. 311 del DPR del 5 ottobre 2010 n. 207.
2. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'Esecuzione del Contratto lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Articolo 18. Varianti introdotte dal Committente.

1. Il Committente non può richiedere all'Esecutore nessuna variazione al Contratto stipulato se non nei casi e nelle modalità previste dall'art. 311 del DPR del 5 ottobre 2010 n. 207.

Articolo 19. Oggetto delle attività di verifica di conformità.

1. Il presente Contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini qui stabiliti.
2. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni previste dal Contratto.

Articolo 20. Certificato di ultimazione delle prestazioni.

1. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni previste dal presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni con le modalità previste dall'art. 304, comma 2 del DPR del 5 ottobre 2010 n. 207.

Articolo 21. Controversie.

1. le parti convengono di definire in via amichevole qualsiasi controversia. In caso di mancato accordo il Foro competente è quello di Venezia.

Articolo 22. Trattamento dati personali.

Il Committente è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio oggetto del Contratto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

Articolo 23. Codice Etico.

La Società San Servolo srl in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina delle responsabilità amministrative delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300", si è dotata del Manuale Organizzativo e di Gestione, del Codice Etico e del Codice Disciplinare che l'Esecutore può visionare presso il sito internet della Società www.servizimetropolitani.ve.it nella sezione "Amministrazione trasparente - Atti Generali - Regolamenti". In particolare con la firma del presente contratto il Concessionario si impegna a rispettare quanto previsto nel Codice Etico citato. San Servolo srl in caso di violazione del Codice Etico da parte del Concessionario potrà applicare delle sanzioni contrattuali.

Articolo 24. Modifica contrattuale.

1. Qualunque modifica al presente Contratto non può aver luogo e qualunque pagamento non potrà essere provato che mediante atto scritto.

Articolo 25. Clausola di rinvio.

1. Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente Contratto a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, il Committente e l'Esecutore fanno riferimento alle disposizioni del D. Lgs. N. 50 del 16 aprile 2016 e s.m.i. e del Codice Civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Il presente Contratto è composto da n. 4 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto in Venezia il 23 marzo 2017.

Per San Servolo srl

Per Venice Galà Service


San Servolo Srl
Isola di San Servolo n. 1
30124 Venezia
Tel. +39 041 2765001 - Fax +39 041 2765402
C.F. e P. IVA 03544490273


VENICE GALÀ SERVICE
Via Eugenio Gatto, 15
30126 Lido di Venezia
P.Iva. 04266920273
C.F. FVRMRC69A06L736K